

**LE MODIFICHE ALLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI:
GLI ADEGUAMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE
PUMA2**

Roma, dicembre 2011

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INPUT</i>	<i>4</i>
<i>1.1. Ri-cartolarizzazioni</i>	<i>4</i>
<i>1.2. Rettifiche di valore di vigilanza</i>	<i>5</i>
<i>1.3. Garanzie reali per esposizioni scadute</i>	<i>5</i>
<i>1.4. Controparti centrali</i>	<i>6</i>
<i>1.5. Portafoglio di negoziazione di correlazione</i>	<i>7</i>
<i>1.6. Integrazione di alcune tabelle di corredo</i>	<i>8</i>

PREMESSA

In attuazione della direttiva europea 2010/76/CE del 24 novembre 2010 (“CRD III”) è stato emanato l’8° aggiornamento della Circolare n. 263 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Nella seconda metà del mese di novembre 2011 sono state pubblicate per la consultazione le connesse modifiche alla Circolare n. 155 (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”).

In questo documento sono fornite le indicazioni utili alla predisposizione delle nuove informazioni di input. Le indicazioni sono rivolte esclusivamente alle banche, ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 1.3 che, non essendo legato a modifiche normative, deve essere considerato valido anche per le finanziarie.

Si rende noto che le modifiche alla CRM¹ e quelle alla funzione F11 dei rischi di mercato verranno pubblicate successivamente.

¹ Si è colta l’occasione per affinare la CRM anche su trattamenti non oggetto di modifiche normative, quali ad esempio la riconduzione all’interno dell’ottimizzatore delle garanzie immobiliari (leasing e non) che assistono esposizioni non scadute e la gestione delle esposizioni scadute garantite da immobili.

1. INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INPUT

1.1. Ri-cartolarizzazioni

La Circolare 263 definisce la ri-cartolarizzazione come una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione (tranching) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione.

Le informazioni da fornire in input per le ri-cartolarizzazioni sono in linea generale assimilabili a quelle previste per le cartolarizzazioni.

Tuttavia, nel caso di ri-cartolarizzazioni per la quali la banca segnalante svolge il ruolo di originator occorre seguire le seguenti specifiche regole di alimentazione dell'input:

- la tabella di corredo 38 deve essere alimentata con riferimento sia all'operazione di ri-cartolarizzazione sia alla/e cartolarizzazioni ad essa sottostanti;
- tutte le FTO che rappresentano le posizioni verso la cartolarizzazione oggetto di ri-cartolarizzazione devono essere individuate dal **nuovo valore 4** del campo 05781 (RELAZIONE CON OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE);

- sulle suddette FTO, inoltre, deve essere fornito oltre al campo 05760 riferito alla ri-cartolarizzazione, anche il **campo 05761 (CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE ORIGINARIA – PER ATTIVITA’ RI-CARTOLARIZZATE)** riferito alla cartolarizzazione originaria.

1.2. Rettifiche di valore di vigilanza

La normativa sul patrimonio di vigilanza richiede ora di dedurre dal patrimonio di base non solo le rettifiche di valore relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza ma tutte quelle calcolate su attività valutate al fair value, incluse quindi anche le attività rientranti nel portafoglio bancario.

Al riguardo, si evidenzia che anche l'importo di tali rettifiche, al pari di quelle su attività del portafoglio di negoziazione di vigilanza, deve essere alimentato sulla **FTA 01111.13** relativa alle svalutazioni di fair value con il **campo 06370**. La procedura provvede quindi a sottrarre tale importo dal valore delle attività a rischio, in quanto dedotto dal patrimonio di vigilanza.

1.3. Garanzie reali per esposizioni scadute

La Circolare 263 prevede che le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell'ambito della CRM, possano essere ponderate al 100 per

cento a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare dell'esposizione lorda (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Paragrafo 1).

A tal fine, sulle FTO relative alle garanzie reali (09701.02/04/06/08) e su quelle del leasing (01171.43, 01189.03/05/06) è richiesto il nuovo **campo 05762 - DIGIT AMMISSIBILITA' GARANZIE REALI PER ESPOSIZIONI SCADUTE**. Quest'ultimo può essere valorizzato solo se:

- la garanzia non è riconosciuta nell'ambito della CRM (campo 05752=0);
- la banca che l'ha ricevuta è in grado di dimostrarne la qualità e la certezza giuridica (campo 05751=1);
- la garanzia reale è l'unica garanzia ad assistere l'esposizione ad essa abbinata.

1.4. Controparti centrali

L' 8° aggiornamento della Circolare 263, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, pone pari a zero i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti a un sistema di compensazione e garanzia di cui all'art. 70 del TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno

Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti.

A tal fine, è stato ampliato il dominio del campo 05080, richiesto tra l'altro proprio sulle FTO sulle quali è prevista l'alimentazione dei margini iniziali (01226.66/74) e di variazione (01115.18) come di seguito indicato:

0=NO

1=CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA (CC&G)

2=CONTROPARTI CENTRALI AVENTI SEDE IN UNO STATO UE CHE ASSICURINO CONDIZIONI EQUIVALENTI A CC&G

3=ALTRE CONTROPARTI CENTRALI

Tale modifica ha reso possibile l'eliminazione del campo di input 05782 il cui contributo informativo è ora veicolato dal nuovo dominio del campo 05080.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, affinare il trattamento Puma al fine di porre pari a zero il rischio di controparte relativo agli strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e alle operazioni con regolamento a lungo termine, qualora poste in essere con una controparte centrale. Tale affinamento ha comportato la richiesta in input del suddetto campo 05080 anche sulle FTO dei derivati.

1.5. Portafoglio di negoziazione di correlazione

La Circolare 263 definisce “portafoglio di negoziazione di correlazione” un sotto-portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati su crediti nth-to-default che

soddisfano alcuni specifici criteri (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte prima, Sez. I).

Per tale sotto-portafoglio il requisito patrimoniale per il rischio specifico è stabilito pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;
- l'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.

Per l'identificazione delle posizioni appartenenti a tale sotto-portafoglio, sulle FTO 01063.02/11, 01079.02 e 01594.01 è previsto l'apposito campo **05377 – DIGIT PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE** con il seguente dominio:

0 = NO
1 = SI.

1.6. Integrazione di alcune tabelle di corredo

Vengono di seguito elencate le tabelle di corredo che è stato necessario arricchire al fine di allocare nel segmento corretto le esposizioni e di associare ad esse gli opportuni fattori di ponderazione:

Tavola delle ponderazioni (TCOR37):

Nel caso di posizioni verso la ri-cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alla Tabella 1 del Titolo II, Cap. 2, Parte seconda, Sez. III della Circolare 263), che differisce da quello previsto per le posizioni verso cartolarizzazione.

A tal fine è stato aggiornato il contenuto della tabella di corredo 37 che si allega.

Tavola delle cessioni di credito/cartolarizzazioni (TCOR38):

Il trattamento a fini prudenziali impone di riconoscere le operazioni di ri-cartolarizzazione rispetto a quelle di cartolarizzazione.

A tal fine è stato introdotto nella tabella di corredo 38 il nuovo attributo informativo **RI-CARTOLARIZZAZIONI (0=no; 1=sì)**.

Inoltre, poiché l'aggiornamento della Circolare 155 prevede nello schema segnaletico del rischio di posizione specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione/ri-cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza il nuovo attributo informativo **TIPOLOGIA SOTTOSTANTE**, la medesima tabella è stata arricchita di questa ulteriore informazione.

Con riferimento a tale attributo la Circolare 155 precisa che:

- nel caso in cui almeno una delle attività sottostanti sia una posizione verso cartolarizzazione, la banca utilizza la tipologia sottostante “cartolarizzazioni” (valore 824);

- nel caso in cui il pool di attività sottostante la cartolarizzazione sia eterogeneo, la banca considera la fattispecie di sottostante più rilevante.

La nuova struttura della TCOR38 è descritta nel relativo allegato.